



EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 509 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2021/10832

L'Assessore Rolando Sergio

Propone di sostituire l'intero allegato N° 2

Preso atto che con la deliberazione 337 di Giunta Comunale del 27 aprile 2021 si è provveduto a rettificare errori materiali emersi a seguito dell'invio preliminare alla BDAP dello schema di rendiconto ed in particolare:

- nel prospetto "Verifiche equilibri" non risultano essere stati ricompresi, tra le risorse vincolate in conto capitale, nel bilancio, le quote relative ai vincoli derivanti dai mutui per euro 1.601.507,25 inseriti nell'allegato A2 del rendiconto medesimo e correttamente quantificati ai fini dei risultati finanziari ed economico-patrimoniali.
- nel prospetto relativo al "Quadro Generale riassuntivo" alla voce "Fondo Anticipi Liquidità" non risulta sommato l'importo relativo alla quota FAL 2020, per euro 194.591.838,11, correttamente inserito nell'allegato A1 del rendiconto medesimo.

A seguito di dette rettifiche, di conseguenza sono stati modificate le tabelle inserite nella Relazione sulla gestione, provvedendo inoltre a correggere alcuni minimi errori di dattiloscrittura.

Considerato che con deliberazione della G.C. del 23/07/2021, a seguito della sentenza Corte Costituzionale n.80/2021 e dell'art.52 del DL 73/2021 così come modificato dalla Legge di conversione in data 22/07/2021, si è provveduto alla rettifica della "Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo" ed in particolare:

A pag.10 il seguente paragrafo:

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 231, comma 1, del TUEL e dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011.

È stato sostituito con il seguente:

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

In relazione ai fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 231, comma 1, del TUEL e dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011, si evidenzia che in data 29/04/2021 è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, pubblicata in G.U. n.18 del 5 maggio 2021 che, esprimendosi sull'impugnazione dell'art. 39 ter, c. 2° e 3°, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/02/2020, n. 8, relativo alla contabilizzazione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (F.A.L.) ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme che definivano le

modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019.

Tale sentenza interviene dopo che la medesima Corte, con sentenza n.4/2020 aveva dichiarato illegittima la norma prevista dall'art.2 – sesto comma – del DL 78/2015 che consentiva l'utilizzo delle risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità, di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, a copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto nel rendiconto dell'Ente.

La Città di Torino, dopo l'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma sull'ordinamento contabile di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. ed effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc.2015-01915/24 del 26/05/2015, in attuazione del suddetto art.2-comma 6 del DL 78/2015, aveva provveduto alla rettifica del risultato di amministrazione, con successivo provvedimento C.C. n.mecc.2015-02888/024 del 20/07/2015, eliminando l'accantonamento da FAL e determinando un risultato finale al 01/01/2015 in €. -336.021.760,22, con conseguente approvazione del piano trentennale di rientro del disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianarsi in quote annuali costanti di €. 11.200.725,35.

In sede di approvazione del rendiconto 2019, in attuazione dell'art.39-ter del D.L.162/2019 convertito nella Legge 8/2020 (ora dichiarato incostituzionale) la Città di Torino aveva provveduto a riscrivere tra le quote accantonate del risultato di amministrazione l'importo dell'accantonamento al FAL per un importo pari alle quota capitale ancora da restituire a tale data, pari ad €.448.467.585,98.

Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art.39-ter, con successiva deliberazione C.C. n.mecc.2020/1545/024 del 14/09/2020 veniva di conseguenza approvato il nuovo piano di rientro del maggior disavanzo provvedendo di conseguenza ad iscrivere al bilancio di previsione 2020 nella parte entrata la quota di avanzo relativa all'accantonamento da FAL (€. 448.467.585,98), la quota annuale di ripiano del disavanzo (€. 14.200.397,02) di importo pari alla quota capitale prevista a rimborso per la medesima annualità 2020 già prevista in sede di approvazione del bilancio medesimo e finanziata con risorse dell'Ente, nonché nuovo fondo di accantonamento, pari al debito residuo al 31/12/2020 da far confluire nel risultato di amministrazione. Ne consegue che il rendiconto 2020, registra tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, un importo per FAL relativo alle anticipazioni di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti pari ad €. 434.267.188,96.

La nuova Sentenza n. 80/2021 pertanto, nel dichiarare l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 del più volte citato art.39-ter, mantenendo in vigore il comma 1 della medesima norma che prevede l'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione a F.A.L. del debito residuo, non modifica pertanto il risultato di amministrazione del Rendiconto 2020, già definito in precedenza, ma interviene nello specifico sulle modalità di ripiano del disavanzo derivante da tale accantonamento.

A fronte della sentenza, l'art.52 del D.L. 73/2021, così come modificato dalla Legge di conversione in data 22/07/2021, ha previsto - al comma 1 - uno stanziamento pari a 660 milioni in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto al precedente a seguito della ricostituzione del F.A.L. ex art.39-ter DL162/2019 convertito in L. 8/2020, se tale maggior disavanzo supera il 10% delle entrate correnti accertate del medesimo rendiconto 2019. La norma prevede il riparto di tale contributo con successivo decreto, da emanarsi

entro 30 giorni dalla conversione.

La Città di Torino, soddisfacendo i requisiti previsti dalla norma, rientra tra i beneficiari del contributo medesimo che potrà pertanto essere iscritto tra le poste di entrata del bilancio 2021/2023 a copertura delle quote di ripiano del disavanzo da F.A.L.

La medesima norma al comma 1-bis definisce le modalità di ripiano del disavanzo, pari al maggior importo registrato a rendiconto 2019 nettizzato dei rimborsi effettuati nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di 10 annualità, mentre il comma 1-ter individua le nuove modalità di iscrizione a bilancio e a rendiconto del FAL e del relativo recupero a decorrere dall'esercizio 2021, prevedendo che da tale annualità, in sede di rendiconto, la quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione venga ridotta per un importo pari alla quota annuale rimborsata.

Il punto successivo prevede inoltre che la quota liberata a seguito di tale riduzione venga iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo fondo anticipo liquidità" in deroga ai limiti di cui all'art.1 commi 897 e 898 della L.145/2018.

Infine il comma 1-quater prevede il possibile ripiano anticipato delle quote relative agli anni successivi al primo, utilizzando il contributo assegnato.

Pur in attesa del decreto di ripiano del contributo, pari a 660 milioni, l'importo stanziato a livello nazionale risulta garantire, come evidenziato da note di approfondimento Anci, la copertura delle quote di disavanzo per il primo triennio.

Poiché tale contributo costituisce un unico stanziamento al bilancio per l'anno 2021, l'iscrizione di tale posta in entrata, per importo maggiore rispetto alla quota decennale di disavanzo relativa al 2021 stesso, comporterà un surplus di entrata che, a pareggio e fino alla concorrenza di tale maggior importo, potrà consentire di anticipare al 2021 il recupero delle quote decennali afferenti ai due esercizi successivi, mentre le eventuali quote non coperte dal contributo, così come le annualità successive al 2023 dovranno essere finanziate, stante la legislazione vigente, con risorse proprie dell'Ente, fatta salva la quota di "Utilizzo FAL" da iscrivere annualmente nella parte Entrata.

Pertanto, ad avvenuta approvazione del rendiconto in oggetto e a seguito dell'approvazione del riparto del fondo di cui al comma 1 dell'art.52 del DL 73/2021 così come modificato dalla Legge di conversione in data 22/07/2021, si dovrà provvedere all'aggiornamento del provvedimento di ripiano del disavanzo, di cui alla precedente deliberazione CC n.2020-01545/024 del 14/09/2020, nonché all'iscrizione delle relative poste a bilancio.

A pag.30 della medesima "Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo" la sottoriportata tabella 9

		ESERCIZI O 2020 COMPOS IZIONE DEL DISAVANZ O	RECUPERO DEL DISAVANZO			
A) DISAVANZO AL 31/12/2020 di cui:		- 888.385.878 ,06	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI I SUCCES SIVI

1	da riaccertamento straordinario dei residui	- 268.817.408 ,12	11.200.72 5,35	11.200.72 5,35	11.200.72 5,35	- 235.215.2 32,07
2	dal passaggio del calcolo del FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario	- 185.301.280 ,98	12.353.41 8,73	12.353.41 8,73	12.353.41 8,73	- 148.241.0 24,78
3	dalla diversa contabilizzazione del Fondo Anticipazione liquidità (recupero fin. da fondo accantonamento)	- 434.267.188 ,96	14.519.53 4,08	14.847.38 2,35	15.184.20 6,38	- 389.716.0 66,15
4	dai mancati trasferimenti da parte di altri Enti	-	-	-	-	-
5	dal disavanzo tecnico	-	-	-	-	-
6	dalla quota annua del disavanzo applicato al bilancio cui il rendiconto si riferisce	-	-	-	-	-
7	dallo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a € 1.000	-	-	-	-	-
8	dal piano di equilibrio economico - finanziario	-	-	-	-	-
		-€ 888.385.878 ,06	€ 38.073.67 8,16	€ 38.401.52 6,43	€ 38.738.35 0,46	-€ 773.172.3 23,00

È stata sostituita con la nuova tabella 9 che si riporta:

		ESERCIZIO 2020 COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO	RECUPERO DEL DISAVANZO			
			ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
A) DISAVANZO AL 31/12/2020 di cui:		- 888.385.878				

		,06				
1	da riaccertamento straordinario dei residui	- 268.817.408 ,12	11.200.72 5,35	11.200.72 5,35	11.200.72 5,35	- 235.215.2 32,07
2	dal passaggio del calcolo del FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario	- 185.301.280 ,98	12.353.41 8,73	12.353.41 8,73	12.353.41 8,73	- 148.241.0 24,79
3	dalla diversa contabilizzazione del Fondo Anticipazione liquidità (recupero fin. da fondo accantonamento)	- 434.267.188 ,96	43.426.71 8,90	43.426.71 8,90	43.426.71 8,90	- 303.987.0 32,26
4	dai mancati trasferimenti da parte di altri Enti	-	-	-	-	-
5	dal disavanzo tecnico	-	-	-	-	-
6	dalla quota annua del disavanzo applicato al bilancio cui il rendiconto si riferisce	-	-	-	-	-
7	dallo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a € 1.000	-	-	-	-	-
8	dal piano di equilibrio economico - finanziario	-	-	-	-	-
		- 888.385.878 ,06	66.980.86 2,98	66.980.86 2,98	66.980.86 2,98	- 687.443.2 89,12

23/07/2021

L'ASSESSORE
Firmato digitalmente da Sergio Rolando